

N. R.G. 19/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento:

n. 19/2020

Decreto ex art. 12 bis L. 3/2012

Il Giudice dott. Enrico Vernizzi

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 23 dicembre 2020 da:

_____ nato: _____ e
residente in _____;

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, legge n.3/2012; rilevato che:
- il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;
- il debitore ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (dott. Rossana Emanuela Gozzi);
- sia meritevole di accoglimento la richiesta di disporre la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da _____ a favore di CREDITO EMILIANO S.P.A. in quanto suscettibile, per come concepito, di pregiudicare

l'attuazione del piano. Sono noti infatti i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento;

a) secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario, in quanto la quota di un quinto della retribuzione o della pensione risulterebbe estranea al patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento, di talchè il debitore non potrebbe più disporne;

b) un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l'art. 2918 c.c., fa salva la cessione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano o all'apertura della liquidazione;

c) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il *favor debitoris* che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la *par condicio creditorum*, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari

visto l'art.12 bis legge n.3/2012,

FISSA

l'udienza del 28 aprile 2021, ore 10.45 avanti al Giudice Delegato dott. Enrico Vernizzi per l'esame del piano, assegnando ai creditori termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali memorie;

DISPONE

la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, legge n. 3/2012 a cura dell'OCC;

STABILISCE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito www.tribunale.parma.it entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

DISPONE

la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da [REDACTED]
a favore di CREDITO EMILIANO S.P.A.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 28/02/2021

Il Giudice Delegato
dott. Enrico Vernizzi